



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **18500/PROD.COMM**
riferimento **prot. 10719 dd 14/07/08**
allegato
Trieste, **22 luglio 2008**

Al Comune di

oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 6, comma 1 lettera a) – Requisiti morali: fallimento e riabilitazione.

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dal Comune in indirizzo, è stato chiesto se, a seguito della soppressione dell'istituto della riabilitazione, ai sensi del decreto legislativo 5/2006, la sentenza di dichiarazione di fallimento sia ancora causa ostativa all'esercizio dell'attività commerciale.

Si premette che la lettera a) dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 29/2005 continua a stabilire che non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (nonché l'attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche) <<coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione>>; deve rilevarsi che, alla luce della riforma della legislazione di settore (decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007), l'istituto della riabilitazione risulta attualmente eliminato, con la conseguenza che, in capo ad un soggetto dichiarato fallito, il possesso dei requisiti morali può ritenersi di nuovo sussistente con il provvedimento definitivo (decreto) di chiusura del fallimento.

Sul punto, è pure intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con due distinte risoluzioni (prot. 0002070 dd. 7 marzo 2008, della D.G. Commercio Assicurazioni e Servizi, e prot. 0012402 dd. 18 aprile 2008, della D.G. Armonizzazione Mercato e Tutela Consumatori), dalle quali si evince che la disciplina del fallimento attiene alla materia del diritto commerciale e quindi dell'*ordinamento civile*, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione; il citato articolo 117, infatti, sancisce la competenza statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" (lettera e), "ordinamento civile" (lettera l) e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (lettera m), di conseguenza, le disposizioni della legge regionale in contrasto con le successive disposizioni nazionali emanate nell'ambito della competenza esclusiva cessano di avere applicazione con l'entrata in vigore di quest'ultima, in analogia con la previsione in tal senso contenuta all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 131/2003 (le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge – n. 131/2003 – nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale).

L'orientamento ministeriale (nello specifico la risoluzione n. 0002070/2008) si pone perfettamente in linea con quanto sancito dalla giurisprudenza, anche della Consulta: si legge, infatti, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 430/2007, che l'attribuzione di una materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta due fondamentali conseguenze: 1. l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime tale competenza legislativa esclusiva; 2. l'incidenza legittima delle disposizioni statali sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (cfr anche Corte Costituzionale, sentenze nn. 285/2005, 80/2006).

Di conseguenza, come pure statuito specificatamente dalla sentenza del TAR FVG n. 786/2007, nelle materie <<appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato, le disposizioni legislative regionali – comprese quelle delle Regioni a statuto speciale - che confliggano con quelle statali, sono da considerarsi recessive rispetto alle corrispondenti disposizioni statali sopravvenute, le quali sono, in tal caso, immediatamente applicabili, senza che vi sia necessità di un loro recepimento espresso: queste disposizioni hanno la forza di abrogare, espressamente o implicitamente, qualsiasi norma che sia stata emanata in precedenza dalle Regioni in una materia di competenza statale, non occorrendo, pertanto, che venga posta nei confronti delle leggi regionali una questione incidentale di legittimità costituzionale (Cfr., ex pluribus, Corte cost., nn. 151 del 1974, 50 del 1991, 497 e 498 del 1993, 153 del 1995, 22 e 302 del 2003; Cass., I, n. 3077 del 1997; Cons. Stato, sez. V, n. 1571 del 1995; Corte conti, sez. contr., n. 28 del 1992; T.A.R. Sicilia, sez. I, Catania, n. 370 del 1992)>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it